

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1971

(102<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

#### Discussione e approvazione:

« Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali » (1671)  
(D'iniziativa del deputato Tozzi Condivi)  
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1346, 1347, 1348
ANDERLINI . . . . .	1347
BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	1348
BORSARI . . . . .	1347, 1348
TRABUCCHI . . . . .	1347
VALSECCHI Athos, relatore alla Commissione	1346 1347

#### Discussione e approvazione:

« Modifica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza le disposizioni di cui al de-

creto legislativo 1 maggio 1948, n. 1472 »  
(1708):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione . . . . .	Pag. 1348, 1349
ANDERLINI . . . . .	1349

La seduta ha inizio alle ore 12,30.

Sono presenti i senatori: Baldini, Belotti, Biaggi, Bolettieri, Borsari, Cifarelli, De Luca, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Masciale, Pirastu, Segnana, Trabucchi e Valsecchi Athos.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, il senatore Fada è sostituito dal senatore Bartolomei ed il senatore Parri dal senatore Anderlini.

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Di Vagno, per le finanze Borghi e per il tesoro Schietroma.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

102ª SEDUTA (22 giugno 1971)

B O R S A R I , *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali » (1671)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura:

*Articolo unico.*

Il Ministro delle finanze ha facoltà, fino al 31 dicembre 1973, di trattenere in servizio, con il consenso degli interessati, per la durata di tre anni, gli ingegneri della carriera direttiva dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.

Gli ingegneri della medesima carriera, collocati a riposo dal 1° luglio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente legge, potranno essere richiamati e trattenuti in servizio alle condizioni di cui al comma precedente.

Gli ingegneri trattenuti o richiamati in servizio sono collocati in soprannumero, tenendosi scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo per ogni impiegato collocato in soprannumero. La loro cessazione dal servizio può essere disposta dal Ministro delle finanze in qualsiasi momento.

Gli ingegneri trattenuti o richiamati non possono conseguire promozioni ed il loro trattamento economico è quello previsto per la qualifica rivestita. Il servizio prestato in soprannumero è utile sia ai fini

degli aumenti periodici di stipendio, sia ai fini del trattamento di quiescenza.

Gli ingegneri suddetti verranno utilizzati in compiti di studio, direzione, progettazione e collaudo dei lavori ed in particolari incarichi connessi con l'attività dell'amministrazione finanziaria di appartenenza.

Gli incarichi ispettivi e la dirigenza dei servizi ed uffici potranno essere eccezionalmente affidati, con motivato decreto del Ministro delle finanze ed a tempo determinato, agli ingegneri trattenuti quando si verifichi l'impossibilità di provvedervi in via ordinaria.

Prego il senatore Valsecchi di illustrare il provvedimento.

V A L S E C C H I , *relatore alla Commissione.* Il presente disegno di legge, approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati sulla base di una iniziativa dell'onorevole Tozzi Condivi, riguarda il trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali.

L'articolo unico di cui si compone il provvedimento è notevolmente diverso dal testo presentato dal proponente; ma la diversità sta a dimostrare come lo stesso Governo abbia manifestato il suo assenso all'iniziativa considerando la carenza di personale in cui si trova il Ministero delle finanze particolarmente nel settore del catasto e dei servizi tecnici erariali. Per la verità, tale settore, che ha bisogno di tecnici particolarmente qualificati, vede regolarmente deserti ogni anno i concorsi che bandisce, cosicché il proprio personale, secondo le ultime statistiche, presenta un vuoto di oltre il 40 per cento rispetto al numero stabilito dagli organici. Tale vuoto, se consideriamo il lavoro sempre in aumento che si è andato attribuendo all'amministrazione del catasto e in modo particolare quello che agli stessi uffici tecnici erariali sarà richiesto tra non molto, quando entrerà in vigore la riforma tributaria, rende alquanto precaria la situazione per quanto concerne il lavoro futuro del settore in questione.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

102ª SEDUTA (22 giugno 1971)

Per queste ragioni l'onorevole Tozzi Condivi ha sottoposto al Parlamento, col presente disegno di legge, la proposta — sulla quale il Ministero ha manifestato il proprio assenso — di consentire il trattenimento in servizio, con il consenso degli interessati, del personale della carriera direttiva dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali quando abbia raggiunto l'età per il collocamento a riposo, fino al limite massimo di 70 anni; limite tra l'altro consentito dalla nostra legislazione, perchè mi pare che i magistrati, i professori universitari e quelli della scuola media restino in servizio fino a tale età.

BORSARI. Qui si dice « per la durata di tre anni ».

ANDERLINI. Per la durata di tre anni, ma fino al 1973.

VALSECCHI, *relatore alla Commissione*. Fino al 1973 il Ministero ha la facoltà di trattenere il personale in servizio per la durata di tre anni. Quindi, non è previsto neppure il limite di 70 anni, ma di 68 anni.

Occorre dire tra l'altro che, per non turbare l'armonia dell'assetto del personale, i trattenuti in servizio sono collocati in soprannumero, tenendosi scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo per ogni impiegato collocato in soprannumero.

BORSARI. Ma questo contrasta con le motivazioni che lei ha enunciato poc'anzi (carenza di personale, necessità di trattene re quello attualmente in servizio, eccetera), perchè si dice: « tenendosi scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo per ogni impiegato collocato in soprannumero ».

VALSECCHI, *relatore alla Commissione*. La formula sarà un po' impropria, ma il concetto è chiaro, e cioè: il personale trattenuto in servizio viene collocato in soprannumero, ossia al di fuori, affinchè rimangano liberi i posti del ruolo normale per coloro che li andranno a ricoprire attraverso regolari concorsi.

BORSARI. Ammetterà che la dizione è piuttosto equivoca!

ANDERLINI. Ma « tenendosi scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo... » è una frase pleonastica.

BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Siccome esiste una norma in base alla quale dal ruolo in soprannumero si passa al ruolo normale, è necessario precisare che nel caso specifico, pure essendo ci questo personale del ruolo in soprannumero, restano scoperti i posti del ruolo normale. Il personale di cui trattasi, cioè, non può riaccedere al ruolo normale; i posti liberi del ruolo normale restano a disposizione di coloro che vi potranno accedere attraverso regolare concorso.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che il testo, anche se non è esemplare per chiarezza, deve essere interpretato in questo senso.

VALSECCHI, *relatore alla Commissione*. D'accordo.

Il trattamento economico è quello previsto per la qualifica rivestita. Il servizio prestatato in soprannumero è utile sia ai fini degli aumenti periodici di stipendio, sia ai fini del trattamento di quiescenza. Io ritengo di poter concludere invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge, perchè le difficoltà in cui si dibatte il settore in questione sono talmente gravi che, se non cerchiamo di alleggerirle con una norma di carattere transitorio, non sapremmo come mettere il settore stesso in condizione di funzionare e assolvere ai nuovi compiti che gli verranno affidati con la riforma tributaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

TRABUCCHI. Debbo dire che voterò molto volentieri a favore del disegno di legge, perchè lo ritengo assolutamente necessario. Ma debbo anche aggiungere che

dobbiamo deciderci una buona volta ad affrontare il problema dei tecnici dello Stato. È inutile che andiamo avanti con questo sistema, perchè in fondo il personale dobbiamo retribuirlo ugualmente; per di più, siamo costretti a fare dei pessimi contratti con ditte più o meno qualificate e continuiamo a tradire noi stessi dicendo che non possiamo fare altrimenti perchè non abbiamo soldi. È una cosa che in definitiva avvilisce noi e tradisce l'interesse dello Stato.

**B O R S A R I .** Sono d'accordo sulle considerazioni fatte circa le carenze che si presentano in questo settore anche in relazione alle sue connessioni con la questione della riforma tributaria e via dicendo; e credo che il problema bisognerebbe risolverlo una volta per sempre.

È stato chiarito il senso delle parole « tenendosi scoperto un posto nella qualifica iniziale... », ma non so se sia opportuno lasciare la dizione così com'è. Avrei comunque una riserva in ordine all'ultimo comma, là dove si dice che il personale trattenuto in servizio può ricoprire, sia pure in via temporanea, incarichi ispettivi e di dirigenza. Io vorrei raccomandare che questa possibilità fosse consentita in via veramente eccezionale e per motivi di forza maggiore; altrimenti si bloccherebbe la carriera agli altri funzionari.

**B O R G H I ,** sottosegretario di Stato per le finanze. Occorre un decreto motivato.

Vorrei dire che la ragione per cui il Governo è favorevole al disegno di legge è chiarita da queste cifre: l'organico della carriera tecnico-direttiva del catasto prevede 480 posti, di cui attualmente soltanto 199 sono coperti. All'inizio di quest'anno è stato espletato un concorso a 184 posti, dei quali soltanto 3 sono stati coperti essendosi presentati 9 candidati. Mi riferisco al ruolo organico e al concorso per la carriera tecnico-direttiva.

**P R E S I D E N T E .** Dopo questi ulteriori chiarimenti, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472** » (1708)

**P R E S I D E N T E ,** relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 ».

Onorevoli colleghi, con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, fu concesso uno speciale trattamento economico agli ufficiali e sottufficiali mutilati ed invalidi della guerra 1940-45, però fu escluso da questo beneficio il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il 7 maggio 1948, quando il Governo legiferava, l'Assemblea costituente non aveva potestà legislativa. Dovettero passare parecchi anni, vale a dire si dovette arrivare al 1954 per estendere, con legge 9 agosto, n. 652, alla Guardia di finanza il particolare trattamento economico previsto dal decreto legislativo del 1948.

Nel frattempo il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, fu convertito in legge e furono aggiunte alcune agevolazioni che soltanto a distanza di anni furono riconosciute all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza. Senonchè furono dimenticati i sergenti maniscalchi, i sergenti musicanti e i vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri, ma per costoro — come si dice nella relazione che accompagna il provvedimento — l'Arma dei carabinieri trovò la maniera, per i casi di allontanamento prematuro dal servizio per inidoneità fisica derivante dagli eventi della guerra 1940-45, di corrispondere il tratta-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

102ª SEDUTA (22 giugno 1971)

to previsto dall'articolo 2 del citato decreto. Ma quando la Corte dei conti rilevò che occorreva, per la regolarità, un provvedimento legislativo, si provvide con la legge 14 febbraio 1964, n. 39, che, però, riguardava soltanto l'Arma dei carabinieri. Con il disegno di legge in discussione si intende, dopo sette anni, provvedere anche per la Guardia di finanza. Come è detto nell'articolo 1, si tratta dei vicebrigadieri della Guardia di finanza che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36.

Il provvedimento comporta un onere di lire 500.000, cui sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1187 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Ritengo di non dover aggiungere altro, salvo che deplorare che siano dovuti passare tanti anni perchè a questi fedeli, anche se modesti, servitori dello Stato fosse riconosciuto quello che nel 1948 fu riconosciuto ai pari grado che non avevano avuto la sfortuna di servire lo Stato nella Guardia di finanza o nell'Arma dei carabinieri.

Il disegno di legge è di iniziativa governativa e si compone di due articoli che ho già illustrato. Pertanto invito la Commissione a voler esprimere il proprio voto favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A N D E R L I N I . Mi fa piacere, signor Presidente, che la sua relazione sia stata registrata perchè dalle sue parole è emerso un quadro assai corretto e obiettivo, direi lucido e amaro delle gravi disfunzioni in cui si trova l'intero apparato dello Stato. È mai possibile che una legge, varata nel 1948, sia stata estesa a tutti coloro cui competeva prima nel 1954, poi nel 1964 e, infine, nel 1971? E non siamo nemmeno del tutto sicuri che non sia rimasto fuori ancora qualche caso! Certamente non è possibile legiferare in questa maniera e queste non sono responsabilità

del Parlamento; di queste cose si dovrebbe occupare il Governo.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, compete anche ai vicebrigadieri della Guardia di finanza che si trovino nelle condizioni indicate dal predetto articolo.

L'emolumento mensile spettante ai vicebrigadieri, analogamente a quanto ivi previsto per i brigadieri, non può avere, in ogni caso, durata superiore ai quattordici anni.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere di lire 500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1187 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrenza variazione di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 13.*